



SENT. 78/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere -Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

Cosmo Sciancalepore Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti al n. 61802 del registro di Segreteria,
promossi da

1) MARRAS Giovanni Antonio Maria, nato a Burgos (SS) il 12
settembre 1940 C.F. MRRGNN40P12B276Y, (appellante
principale), elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta
elettronica avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it unitamente
all'avv. Umberto Congiatu (C.F. CNGMRT68R28I452V), che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

2) MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15 gennaio 1969, C.F.
MMLFNC69A15F979Y, (appellante incidentale) elettivamente
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it unitamente all'avv. Umberto
Congiatu (C.F. CNGMRT68R28I452V), che lo rappresenta e difende



SENT. 78/2026

giusta delega in atti;

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 133/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Sardegna, depositata in data 17 luglio 2024.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 4 novembre 2025, con
l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la
relazione del Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Umberto Congiatu,
nonché il rappresentante della Procura Generale nella persona del
V.P.G. dott. Giulio Stolfi.

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di
causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione territoriale ha condannato gli
odierni appellanti in solido al risarcimento della somma di euro
57.088,62, in favore di A.G.E.A., oltre accessori e spese di giustizia,
dichiarando la conversione in pignoramento del sequestro
conservativo dei beni del Sig. MARRAS (disposto sui beni indicati con
ordinanza n.80 del 24 luglio 2023, nei limiti della somma oggetto di
condanna).

La vicenda trae origine dall'indebita percezione da parte del Sig.
MARRAS, in qualità di titolare dell'omonima ditta agricola individuale
e committente, e del sig. MAMELI Francesco Saverio, in qualità di



agronomo, progettista e direttore dei lavori, titolare dello Studio professionale L.A.A.B. S.r.l., di un contributo pubblico, di origine europea a valere sugli aiuti in agricoltura della regione Sardegna, nell'ambito "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole- Bando 2016", a fronte di dichiarazioni false in merito alle spese effettuate per la costruzione di recinzioni dei compendi agricoli.

Con atto depositato in data 14 ottobre 2024, ha interposto appello MARRAS Giovanni Antonio Maria, patrocinato come in atti, deducendo:

1) *"erroneo rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio ex art. 106 comma 1 C.G.C. in pendenza del procedimento penale (n. 537/2023 R.G. Dib). pendente presso il Tribunale di Nuoro"*;

2) *"NEL MERITO"*

Secondo l'impostazione difensiva, i primi giudici avrebbero erroneamente valutato il compendio probatorio, desumendo dalla scarsità degli indizi la prova dell'accordo fraudolento tra tutte le aziende (anche di quelle con le quali il Marras non avrebbe avuto alcun tipo di rapporto) e con il coinvolgimento del Mameli. Il ragionamento avrebbe dovuto indurre la Sezione territoriale alle opposte conclusioni. La mera circostanza che le aziende agricole coinvolte avessero vicendevolmente eseguito, a titolo oneroso, i lavori oggetto di finanziamento sarebbe l'indizio grave preciso e concordante del contestato raggio, laddove la neutralità finanziaria, eventualmente



riscontrata, non avrebbe mai potuto assurgere a prova di alcun indimostrato artificioso giro di fatture, ma semmai la conseguenza.

Con riguardo alla posizione dell'appellante principale, la tesi avrebbe trovato poi conferma nella parte dell'informativa della Guardia di Finanza a lui dedicata e, in particolare, con riguardo agli importi di euro 12.000 e di euro 15.000, che, a dare credito a quelle indagini, sarebbero stati corrisposti dal Marras per l'esecuzione di parte dei lavori oggetto di finanziamento e a lui sarebbero tornati a seguito di un complesso giro di prestazioni rese tra altre aziende agricole oggetto dell'indagine. L'importo di euro 12.000 corrisposto dal Marras il 27.5.2019 a OMISSIS corrispondeva a quello precedentemente ricevuto dal Marras dalla S.A. OMISSIS il 20.5.2019, e questa sarebbe la prova del disegno criminoso creato dal Mameli, secondo i giudici territoriali, laddove non sarebbe stato spiegato come si inserissero nella vicenda relativa al Marras tutti gli ulteriori riferiti pagamenti di importi analoghi intervenuti tra altre aziende agricole con le quali il Marras non aveva avuto alcun rapporto. Al contrario, sarebbe stata del tutto sottovalutata l'esigenza del Marras di dotarsi, in via del tutto eccezionale e dunque non con i proventi dell'attività agricola principale, della provvista finanziaria necessaria per finanziare l'esecuzione dei lavori di costruzione delle proprie chiudende, sui quali, occorre evidenziare, il finanziamento europeo avrebbe concorso, una volta realizzato e dunque pagato, solo in via successiva, nella misura pari al 60% e al netto dell'IIVA.

L'ipotesi investigativa dell'esistenza di uno scambio di false fatture,



SENT. 78/2026

con conseguenti sottesi scambi monetari nulli, con altre aziende, in realtà non avrebbe trovato alcun riscontro né nei rapporti reciproci con le aziende alle quali il Marras aveva commesso l'esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento, non avendo egli prestato analoga attività nei loro confronti, né in termini per così dire assoluti, dal momento che il Marras aveva commesso l'esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento alla Società Agricola OMISSIS s.s. (fatt.14 e 15 del 25.9.2020), alla Ditta Individuale OMISSIS (fatt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 25.9.2020) e alla Società Agricola OMISSIS s.s. (fatt.17 del 25.9.2020), senza però svolgere alcuna attività a loro favore, avendo invece prestato la propria collaborazione a favore della Ditta individuale OMISSIS (fatt. 9 del 20.5.2019; fatt. 10 del 3.7.2019; fatt.11 dell'8.7.2019) e della Società Agricola F.lli OMISSIS s.s. (fatt.1 dell'11.3.2019; fatt. 5 del 26.3.2019, fatt. 6 del 27.3.2019, fatt. 8 del 20.5.2019). Lo stesso Tribunale di Nuoro, nel riesaminare i provvedimenti di sequestro preventivo richiamati nella sentenza impugnata, aveva osservato come mancassero adeguati accertamenti sugli esecutori dei lavori oggetto di indagine, e approfondimenti, in realtà, non sarebbero mai stati eseguiti né dalla Procura Europea, né dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro né dalla competente Procura Erariale.

D'altro, lo stesso accertamento di responsabilità in capo al Mameli sembrerebbe condizionato dall'esigenza di trovare un'impossibile dimostrazione dell'assunto dell'esistenza di un sottostante disegno criminoso, fino al punto di piegare a tal fine la interpretazione e la



valutazione del predetto materiale documentale, senza lasciar spazio a ben più ragionevoli spiegazioni circa la necessità della sua predisposizione da parte del di progettista e direttore dei lavori rivestite dal citato professionista. Anche con riguardo al rinvenimento nella disponibilità del Mameli di documentazione relativa alla Ditta OMISSIS o al contenuto di taluni frammenti di conversazioni a mezzo whatsapp.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado; in via subordinata ridurre la misura del danno da porre a carico dell'appellata tenuto conto della sua condotta e/o comunque rideterminare il risarcimento.

Con atto depositato in data 10 ottobre 2024, ha interposto appello MAMELI Francesco Saverio, basato sui seguenti motivi:

1. *“erroneo rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio ex art. 106 comma 1 c.g.c. in pendenza del procedimento penale”;*
2. *“ingiustizia della sentenza per motivazione apparente e comunque errata”.*

Con argomentazioni sovrapponibili a quelle dell'appellante principale, anche il Sig. Mameli contesta l'impianto probatorio sul quale sarebbe stata costruita la responsabilità erariale nei suoi confronti, rappresentando come anche in primo grado le attività poste in essere dal professionista sarebbero da inquadrare nell'ambito del rapporto instaurato con le aziende agricole che ha assistito, e dunque si tratterebbe di articolate e variegate prestazioni rese a loro favore per l'ottenimento e la liquidazione del finanziamento pubblico in discorso.



In ragione di tali rapporti d'opera professionale, l'odierno appellante avrebbe avuto nella sua disponibilità documentazione contabile e/o copia delle fatture emesse reciprocamente dalle aziende nel corso dell'esecuzione dei lavori finanziati, laddove i primi giudici avrebbero ritenuto dimostrata l'esistenza degli artifici e raggiri in forza della riscontrata parziale neutralità finanziaria. Lo schema rinvenuto nel "famigerato" file excel denominato "GIRO FINALE PSR 4.1", sarebbe stato predisposto dal dott. Mameli, progettista e direttore dei lavori, tra le altre, di aziende che avevano scelto di eseguire reciprocamente i lavori oggetto di finanziamento - quelle poi coinvolte nell'indagine della Guardia di Finanza -, all'esclusivo fine di poterne agevolmente monitorare l'andamento in base alle spese sostenute. Tale schema avrebbe consentito, infatti, al professionista di procedere alla rendicontazione dei loro lavori in tempo reale, così da occuparsi successivamente della predisposizione dei collaudi nei tempi prescritti dalle singole determine di concessione del finanziamento. Dunque, quel file Excel, lungi dall'essere *"finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi "giri" di pagamenti tra le varie aziende ... per realizzare l'obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria"*, avrebbe rappresentato una forma sintetica e sinottica di rendicontazione dei progetti delle diverse aziende agricole in vista del collaudo finale. Poiché tali aziende erano titolari di determine di concessione di finanziamento emesse nello stesso periodo ed avevano quindi la stessa timeline di realizzazione (12 mesi più eventuali proroghe), in detto file, per comodità di consultazione e di immediata verifica dello stato di



attuazione dei rispettivi progetti, sarebbero state riportate, a mano a mano che venivano sostenute, le spese da ciascuna azienda effettuate. Parimenti sarebbe del tutto inconferente il reperimento della documentazione contabile riferibile alla Ditta individuale OMISSIS, l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata assistita da un agronomo diverso, laddove la detta documentazione era necessaria sotto due profili: a) per la predisposizione, nell'interesse delle aziende agricole sue assistite, che avevano eseguito lavori a favore di quest'ultima, delle relative fatture attive; b) con riguardo a quelle passive, ossia emesse dalla ditta OMISSIS per lavori eseguiti a favore delle prime, per la tenuta della contabilità dei lavori di queste ultime e per consentirne i pagamenti relativi. Quanto poi alle conversazioni su whatsapp, si tratterebbe di brani decontestualizzati che, lungi dal costituire un effettivo indizio dell'esistenza del disegno criminoso di cui il Mameli sarebbe stato ideatore e, tanto meno, del ruolo attivo da questi tenuto per la sua attuazione, come ritenuto in sentenza, in realtà si tratterebbe di un'ulteriore conferma di quanto sostenuto in I grado circa la complessa attività da questi svolta nell'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori. Il dott. Mameli aveva dovuto verificare i lavori eseguiti, coordinare i diversi soggetti che vi erano intervenuti, contabilizzarli, accertando la tipologia dei materiali acquistati e consegnati nonché, e soprattutto, per quanto interessa in questa sede, elaborare le fatture che i fornitori dovevano emettere a favore dell'azienda per la quale svolgeva la direzione dei lavori,



predisponendone la relativa causale con l'indicazione delle quantità realizzate e dei relativi importi secondo il prezzario regionale; riportandovi il CUP, così da assicurarne la corretta emissione. Sarebbe ben comprensibile che, in un tal contesto - anche culturale, non potendo dimenticarsi che i protagonisti della vicenda sono i titolari di aziende agricole spesso privi delle competenze necessarie per gestire un procedimento complesso e formalmente delicato come l'esecuzione di un intervento assistito da un finanziamento comunitario - potessero talvolta sorgere dubbi anche sul soggetto destinatario di un singolo specifico pagamento e/o sulla sua entità e/o sulle modalità di emissione di una fattura, o, addirittura, sulla data da apporvi.

Compito del dott. Mameli sarebbe stato, conseguentemente, anche quello di indicare gli importi e le causali dei connessi bonifici e dei relativi destinatari

Conclude per l'accoglimento del gravame con riforma integrale della sentenza di primo grado.

Con memoria depositata in data 15 ottobre 2025 si è costituita in giudizio la Procura generale che ha eccepito l'infondatezza di entrambi i gravami, contestandone i singoli motivi dei quali ha chiesto la reiezione. In via preliminare, ha osservato che la difesa del Marras e del Mameli è unica e che si pone il problema di un potenziale conflitto di interessi del difensore, visti, nel caso di specie, l'atteggiarsi della concreta vicenda e il tenore degli scritti defensionali. Difatti, il Mameli, per la sua peculiare posizione, dovrebbe – onde sottrarsi all'affermata responsabilità – sostenere di non aver assunto alcun ruolo ideativo o



propulsivo nella frode, e, in ogni caso, in radice, di aver agito quale semplice e “ordinario” progettista; viceversa, i beneficiari dovrebbero dimostrare di aver percepito i fondi in aderenza ai requisiti del bando e di aver svolto le attività previste dal progetto con le tempistiche e le modalità ivi contemplate. Tuttavia, la linea difensiva del progettista, basata sulla sua estraneità ad ogni possibile frode, inevitabilmente lascerebbe in ombra le argomentazioni del beneficiario (come appare, peraltro, evidente, dall’atto di appello di quest’ultimo): non si darebbe, infatti, specifica dimostrazione dell’aderenza al progetto delle attività svolte dalla ditta Marras, ma ci si limiterebbe ad invocare una assenza di prova che, però, appare tarata sulle specificità della posizione del Mameli. Si oppone all’istanza di sospensione del giudizio, alla stregua della giurisprudenza consolidata in materia. Nel merito, del tutto inverosimile sarebbe la “diversa realtà” adombrata dalla tesi degli appellanti, nella misura in cui essa dovrebbe fondarsi su una serie di reciproche transazioni e lavorazioni fra aziende agricole che non avrebbero alcun elemento di ragionevolezza economica o anche solo di plausibilità logica a corroborarle o sostenerle. In particolare, non si comprenderebbe l’asserto secondo cui sarebbe “perfettamente ragionevole” che, per procurarsi la provvista finanziaria necessaria ad eseguire talune lavorazioni, un agricoltore dovrebbe svolgere lavorazioni assolutamente identiche a quelle di cui lui stesso avrebbe avuto bisogno presso altre imprese agricole, salvo poi egli stesso conferire a queste medesime imprese la “provvista” necessaria, anche qui, ad esse per eseguire lavorazioni ancora una volta tipologicamente



identiche. L'intricato meccanismo, oltre a spregiare il noto assioma logico per cui *frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora*, descrive, nei fatti, una sorta di circolo vizioso di reciproche corvées che richiederebbe “*uno sforzo di immaginazione davvero eccessivo per poter essere accettato come contrafactum da demolire con apposita (e improbabile) prova*”. Si consideri che la vicenda è analoga e correlata a diverse altre, tutte riferibili al medesimo contesto e territorio, che sono state già oggetto di diverse statuizioni di conferma in appello della condanna in primo grado: ad es., recentemente, la sent. n. 156/2025 di questa Sezione, come pure diversi precedenti della Sez. I giurisdizionale centrale d'appello, ossia le sentt. n.11/2024, n.115/2024, n.116/2024, n.152/2024, n.153/2024, n.215/2024, n.235/2024.

In data 15 ottobre 2025, il difensore dell'appellante Marras ha depositato una memoria integrativa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Ha ricordato che l'iter procedimentale sarebbe stato riconosciuto del tutto legittimo dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sardegna con circolare D.G. del 15.3.2022, e avrebbe trovato giustificazione nella circostanza che l'ammissibilità a finanziamento dei progetti di miglioramento aziendale da eseguire tramite il lavoro degli addetti dell'azienda agricola beneficiaria (ossia, imprenditore agricolo, familiari, salariati e parenti e/o affini) – che, peraltro, sarebbe stato remunerato nella stessa misura nella quale lo sarebbe stato quello fornito da terzi (nel caso, di specie, le altre aziende agricole) e dunque anch'esso finanziato



nei limiti del 60% previsto in bando - era sottoposta a precisi limiti, ed in particolare alla disponibilità di “ore lavoro”, eccedenti quelle richieste per la conduzione della propria azienda (le une e le altre da determinarsi secondo le indicazioni di cui all’all. F del bando in base al numero e tipologia degli addetti, all’estensione dell’azienda, alle coltivazioni praticate, al numero e tipologia del bestiame ecc.), da dedicare ad “investimenti in natura”.

Ebbene, le aziende coinvolte nella presente vicenda, tra cui quella dell’Ena, non avevano potuto dichiarare di voler eseguire quei lavori “in economia” in quanto non avevano “ore lavoro” disponibili da dedicare alla realizzazione dell’intervento. Questo sarebbe dunque il motivo per il quale, per poter accedere al finanziamento, non avevano potuto far altro che rivolgersi a terzi, ossia, nel caso specifico, ad altre aziende agricole. Ha, infine, depositato la sentenza n. 171/2025 pronunciata in data 18.03.2025 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento penale 338/20+371/20 RGNR a carico di terzi.

In data 15 ottobre 2025, il difensore dell’appellante Mameli ha depositato memoria integrativa, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate e facendo proprie le ulteriori deduzioni veicolate dall’appellante principale con la memoria integrativa. Ha, infine, depositato, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione, la sentenza di assoluzione n. 171/2025 sopra indicata, resa in una vicenda simile.

All’udienza odierna, l’Avv. Congiatu, sulla questione di inammissibilità sollevata dalla Procura, ha sottolineato l’assenza di una qualsivoglia



situazione di conflitto di interessi fra le posizioni degli appellanti e ne ha illustrato le motivazioni. Nel merito, si è riportato a quanto esposto nei propri atti difensivi e nella odierna discussione relativa al precedente giudizio (n.61811) concernente una analoga vicenda e ha concluso come in atti.

Il P.M., sull'eccezione di inammissibilità, ha richiamato l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. In particolare, ritiene che nel caso di specie non vi sia un contrasto genetico e ontologico ma sostanziale e concreto tra le posizioni degli appellanti. Ha concluso come in atti.

Le cause sono passate in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell'art. 184 c.g.c. in quanto promossi avverso la medesima sentenza.

2. L'eccezione di inammissibilità del gravame proposto in via incidentale dal Mameli per conflitto di interessi del difensore costituito anche per l'appellante principale è infondata e non merita accoglimento.

Diversamente dal codice di procedura penale (art. 106), quello di procedura civile e quello della giustizia contabile non prevedono in alcun modo la nullità del mandato *ad litem* per l'ipotesi in cui sia conferito da parti che si trovino tra loro in conflitto di interesse. La regola è, tuttavia, fissata nell'ambito deontologico, dall'art. 24 che impone in generale all'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con



l'interesse del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Lo stesso codice deontologico indica alcune ipotesi nelle quali il conflitto di interesse può dirsi sussistente (art. 24, c.3) e cioè quando: (i) il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro cliente; (ii) la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un altro cliente (con possibile pregiudizio per il primo); (iii) l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. Nei primi due casi il nuovo mandato verrebbe a essere ingiustamente agevolato, mentre nel terzo caso sarebbe il nuovo mandato a essere pregiudicato. L'art. 24, c.5 precisa, infine, che il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa associazione di avvocati o associazione professionale o esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (potremmo chiamarlo un "conflitto soggettivo"). Le disposizioni riprendono esattamente gli stessi principi in precedenza affermati nel vecchio codice (art. 37). La situazione di conflitto d'interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, poi, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (oltre agli arresti citati, cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741). Secondo



la giurisprudenza di legittimità, il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (così Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884), anche se è sempre necessario che il giudice valuti concretamente il rapporto esistente tra le parti e, quindi, se i rispettivi interessi risultino effettivamente suscettibili di contrapposizione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. II, 8 settembre 2017, n.20950; *idem*, 22 gennaio 2018, n.1530; *idem*, Sez. III, ord. 30 dicembre 2021, n.42064).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche l'eccezione mossa dalla Procura generale rimane priva di fondamento. Invero alcun conflitto di interessi neppure potenziale è dato ravvisarsi nella fattispecie, dal momento che gli assetti difensivi sono pacificamente improntati alla contestazione dell'impianto accusatorio. Le posizioni degli appellanti incidentali sono omogenee e non confliggenti, tanto da aver determinato, in primo grado, una condanna in solido. Nello stesso tempo, nei distinti atti di appello, non si rinvencono motivi tali per cui il loro accoglimento comporterebbe un effettivo vantaggio per un appellante a danno dell'altro (in termini Sez. II centr. app. n. 68/2026).

3. Quanto al primo motivo di doglianza dell'appello principale, si lamenta l'erroneo rigetto dell'istanza di sospensione in pendenza del processo penale avente a oggetto l'accertamento degli illeciti penali



generati dalle medesime condotte oggetto di esame in queta sede.

Insistono per l'accoglimento della relativa istanza, in considerazione del vincolo di pregiudizialità esistente tra le due cause e alla luce anche della sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale per analoga vicenda (Tribunale di Nuoro sent. n. 107/2025). Il motivo è privo di pregio. L'art. 106 c.g.c. individua, quale presupposto della sospensione, la connessione di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti giuridici diversi e autonomi che risultino collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale (*petitum*), da accertarsi con efficacia di giudicato, si ponga come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente.

Per costante giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la regola che *“la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere”* (Sez. riun., ord. 3 luglio 2018 n. 8; id. 6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata).

I predetti principi risultano coerenti con quanto statuito dalla



Suprema Corte di cassazione, che, con orientamento costante, ritiene che l'art. 295 c.p.c. delinei una specifica ipotesi di sospensione *ex lege* “richiedendo non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il *thema decidendum* del processo pregiudicato” (Cass. civ. Sez. II, 28 aprile 2006, n. 9901; Cass. civ., Sez. VI, 9 dicembre 2011, n. 26469; Cass. civ., Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 10101).

Nel caso in esame, alcun vincolo di pregiudizialità tecnica può ravvisarsi tra il procedimento penale pendente e quello contabile di responsabilità in esame. Gli odierni appellanti si sono limitati a dedurre che sono imputati dinanzi al Tribunale di Nuoro, nel processo n.537/23 R.G. Dib., per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. Appare evidente che in questa sede il *thema decidendum* non sia affatto concentrato sulla sussistenza di una truffa, bensì esclusivamente sull'indebita erogazione di finanziamenti in assenza dei relativi presupposti. La parziale identità del fatto generatore di responsabilità non implica alcuna interferenza tra i giudizi e neanche l'assoluzione di cui alla sentenza n. 171/2025 pronunciata in data 18.03.2025 dal



Tribunale di Nuoro nel procedimento penale 338/20+371/20 RGNR, connesso con quello pendente nei confronti degli odierni appellanti non riverbera in questa sede alcun effetto, non solo perché resa *inter alios* ma anche perché non ancora passata in giudicato e, dunque, suscettibile di ribaltamento in sede di eventuale appello.

4. Passando al merito, viene in rilievo la prima censura mossa dall'appellante principale in relazione alla fondatezza e all'attendibilità del quadro probatorio complessivo, con cui si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui i primi giudici avrebbero deciso sulla base di meri calcoli probabilistici, laddove il nesso causale ricostruito in chiave probabilistica sarebbe applicabile solo in casi estremi , e pertanto da utilizzarsi solo quando non vi sia altro modo per arrivare ad una decisione. Più specificamente, l'appellante Marras si duole dell'erronea attribuzione con valore di prova o di mero indizio all'asserita neutralità finanziaria o alla "sostanziale coincidenza temporale dell'emissione delle fatture", ove si consideri che il bando regionale prevedeva delle scadenze valedoli per tutti. Nella prospettazione difensiva dell'appellante principale, non sussisterebbe affatto "un grave, preciso e concorde quadro indiziario", idoneo, secondo le regole del giudizio contabile, ad affermare la dedotta responsabilità. La conferma sarebbe già nell'*incipit* del percorso motivazionale della sentenza impugnata, palesemente intrisa di tautologia.

Orbene, si deve in primo luogo riaffermare che, ai fini del nesso etiologico, il criterio del "più probabile che non" è ormai consolidato



nella giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. II centr. app. n. 438/2016; n. 191/2017; n. 393/2017; n. 745/2017; n. 693/2018; n. 757/2018; n. 46/2019; n. 296/2019; n. 284/2000; n. 228/2021; n. 306/2022; n. 220/2023; n. 249/2024). Alla luce dei principi espressi negli arresti citati, il nesso di causalità nelle fattispecie di illecito erariale, al pari di quello proprio dei giudizi civili per responsabilità, deve essere ricostruito alla stregua di quanto stabilito negli artt. 40 e 41 c.p. per quanto riguarda il collegamento tra la condotta e l'evento dannoso, e nell'art. 1223 c.c., per quanto inferisce, invece, alle ulteriori conseguenze dannose. La prima fase di tale accertamento è interamente governata dalla cd. "causalità materiale" che, tuttavia, viene comunemente ricostruita in chiave di "causalità adeguata", atta a temperare le conseguenze del criterio della "condicio sine qua non" (*regressus ad infinitum*), in quanto opera attraverso un giudizio di prognosi postuma, in virtù del quale l'evento è imputabile alla condotta umana solo se ne è conseguenza normale, sviluppo probabile, o, quantomeno, non improbabile, alla stregua, stando alla più risalente giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. civ. Sez. un. 11 gennaio 2008 n. 576), del canone della preponderanza dell'evidenza causale (più probabile che non). Ne consegue che lo standard di "certezza probabilistica" non può essere ancorato alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (probabilità quantitativa o pascaliana), ma deve essere verificato, in relazione agli elementi disponibili nel caso concreto, riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e verificando, nel



contempo, l'esclusione di possibili elementi alternativi (probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità va, quindi, determinata l'attendibilità dell'ipotesi accusatoria, sulla base dei relativi elementi di conferma ricostruiti nel quadro probatorio complessivo (*evidence and inference* nei sistemi anglosassoni).

Del principio del "più probabile che non" è stata sottolineata la "coerenza" con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale, (Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15; cfr. Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21530),

Tale criterio assume, tuttavia, un peso diverso a seconda che operi nell'ambito dell'illecito penale ovvero in quello civile/contabile.

Nel processo penale, infatti, la presunzione di non colpevolezza scolpita nell'art. 25 Cost., si traduce in un onere probatorio rigoroso a carico del pubblico ministero, tale da convincere il giudice che il reato sia imputabile (anche) sul piano causale al presunto autore "oltre ogni ragionevole dubbio". Il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato è stato, peraltro, inserito nel corpo dell'art. 533, comma 1, c.p.p. (per effetto dell'art. 5, l. 20 febbraio 2006, n. 46), anche se la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito (essendo già previsto che il proscioglimento per l'insufficienza delle prove, a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.), ma che è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed



ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 8 aprile 2022 n. 25016).

Il processo contabile, in quanto finalizzato al ristoro della lesione subita e alla riparazione del danno, rimane improntato per sua natura alle regole civilistiche anche in materia di onere probatorio, sicché il pubblico ministero contabile deve offrire la prova della condotta e dell'evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest'ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove presuntive che convincano il giudice dell'elevata probabilità (non necessariamente della certezza) che effettivamente la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione "ordinaria" e "normale" del comportamento tenuto dal soggetto responsabile. Resta inteso, nondimeno, che il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale, deve applicare il principio della "regolarità causale" (tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2010, n. 26402; Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607) o dello "scopo della norma violata" (da ultimo, in motivazione, Cass. civ., Sez. III, ord. 6 luglio 2021, n. 19033), sicché, quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, a meno che "la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango



di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento" (Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23915, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di "neutralizzare" quella precedente, ponendosi come "di per sé idonea a determinare l'evento stesso").

5. Sulla base di tali direttrici ermeneutiche, deve ribadirsi che i primi giudici hanno valorizzato tutti gli indici sintomatici del "più che probabile" collegamento tra la condotta degli odierni appellanti e l'evento dannoso.

In particolare, nella documentazione in atti, risulta provato che la somma di euro 12.000,00, di cui alla fattura n. 3 del 25 settembre 2020 pagata da Marras Giovanni Antonio Maria a OMISSIS il 27 maggio 2019 è stata da questi trasferita a OMISSIS (fattura n. 3/A del 1° aprile 2019 pagata il 16 aprile 2019), da questa a OMISSIS (fattura n. 3/3 del 31 marzo 2019 pagata il 23 aprile 2019), da questo a OMISSIS (fattura n. 4/01 del 27 marzo 2019 pagata il 2 maggio 2019) da questa a OMISSIS (fattura n. 3/MF del 26 marzo 2019 pagata l'8 maggio 2019), da questo a S.A. OMISSIS (fattura n. 20 del 16 maggio 2019 pagata il 20 maggio 2019) e, infine, per chiudere il "giro", da quest'ultima a Marras Giovanni Antonio Maria (fattura n. 5 del 26 marzo 2019 pagata il 23 maggio 2019) (allegato 11 bis). Il medesimo "giro" si rileva dall'allegato 10 bis per l'importo di euro 15.000.

Anche in questo caso, come in tutti gli altri casi attenzionati nella c.n.r. citata e già oggetto di sentenze in sede d'appello (Sez. II centr. app. n. 156/2025; n.228/2025; n.243/2025; n.251/2025;



n.259/2025; n. 3/2026; n. 4/2026; n. 28/2026; nonché Sez. I centr.

app, n.11/2024, n.115/2024, n.116/2024, n.152/2024, n.153/2024,

n.215/2024, n.235/2024), appare chiaro che tutte le imprese

coinvolte hanno emesso fatture reciproche per i lavori finanziati.

Gli appellanti contestano che dalla sola “neutralità” finanziaria ossia

dalla reciprocità delle prestazioni e delle fatture si possa desumere la

falsità delle stesse. In realtà i primi giudici non hanno affatto fondato

l'accertamento di responsabilità esclusivamente su tale circostanza

bensì da plurimi elementi indiziari che hanno convalidato il quadro

accusatorio. In particolare:

- tutte le imprese si sono rivolte allo studio Mameli per avere consulenza e prestazioni professionali in merito alle medesime agevolazioni;

- il personale aziendale era il più delle volte costituito dai soli titolari dell'azienda, come nel caso dell'appellante OMISSIS, e solo talvolta da lavoratori saltuari, assunti per brevi periodi;

- tutte le imprese hanno ricevuto aiuti in agricoltura, nell'ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e Sottomisura 6.1 aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – pacchetto giovani” - bando 2016, e, nel caso di specie, si tratta di aziende agricole e non edili. Sul punto, il rinvio alla circolare del Servizio delle istruttorie n. 35096 del 5 luglio 2016 (anno di presentazione della domanda) e alla circolare n. 32837 del 24 maggio 2022 a



firma del Direttore del servizio di ARGEA non può avere alcun peso dirimente. In primo luogo, si tratta di atti interni che alcuna efficacia vincolante possono spiegare in questa sede, e in relazione al caso di specie, dal momento che sono state adottate successivamente alla data di presentazione della domanda (che è stata assunta al protocollo AGEA-ASR 2016.616480 del 3 dicembre 2016). In secondo luogo, nella circolare del 2022 di ARGEA si contesta una precedente circolare del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli n. 10580 del 25 febbraio 2022 sul tema “lavori eseguiti da altra impresa agricola e rischio frode”, nella quale uno degli indici sintomatici della possibile frode era stato individuato proprio nell’esecuzione dei lavori di natura “edile” da parte di altre imprese “agricole”, precisando che tra le attività connesse alla fornitura di beni e servizi non poteva rientrare la realizzazione di opere come recinzioni o impianti di irrigazione. Non solo, ma lo stesso Servizio regionale avrebbe precisato (stando al contenuto della successiva circolare in atti) che sarebbe stato opportuno inserire nei bandi la previsione che le imprese agricole beneficiare di aiuti FEASR non avrebbero potuto “essere fornitrici di altre imprese finanziate”, individuandosi in tale condizione di reciprocità una delle condizioni di un possibile sviamento dei contributi in esame;

- soprattutto, dalle movimentazioni bancarie e dei flussi finanziari, puntualmente esposte nella C.N.R. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di finanza (con riguardo alla specifica vicenda,



da pag. 34 e ss.), si evince con chiarezza che i diversi beneficiari rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, e attraverso queste "triangolazioni" le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

A fronte di tale circolo vizioso, come evidenziato dalla Procura generale, appare inverosimile che *"per procurarsi la provvista finanziaria necessaria ad eseguire talune lavorazioni, un agricoltore debba svolgere lavorazioni assolutamente identiche a quelle di cui lui stesso ha bisogno presso altre imprese agricole, salvo poi egli stesso conferire a queste medesime imprese la 'provvista' necessaria, anche qui, ad esse per eseguire lavorazioni ancora una volta tipologicamente identiche (!), laddove questa "provvista" remunererebbe il lavoro prestato sulla propria azienda dagli altri agricoltori interessati"*, con la conseguenza, che alla stregua di un comune criterio di causalità adeguata, è risultato *"più probabile che non"*, come sostenuto dai giudici territoriali, che l'odierno appellante principale, con il supporto del Mameli, abbia eseguito in economia i lavori, non avvalendosi affatto dell'aiuto dell'azienda agricola compiacente, la quale a sua volta si è avvalsa della sua collaborazione per eludere gli stringenti vincoli della normativa. Ed infatti, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) le cd. "Prestazioni volontarie non retribuite", sono riferite, ai sensi dell'art.



69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, *“alla fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite rientra la categoria dei cosiddetti **lavori in economia** (grassetto aggiunto), cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agricolo eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, compresi i lavori di scavo e movimento terra. Non sono ammissibili **opere di carattere edile** (grassetto aggiunto), realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola”*. Alla luce del chiaro disposto normativo, i lavori edili non avrebbero potuto essere oggetto di finanziamento eseguiti in economia (proprio in quanto forniti in proprio da un imprenditore “agricolo”) a meno che non accedessero ad altre opere di natura agricola. E, dunque, sarebbe stato necessario, ai fini del conseguimento del contributo (nei limiti precisati nello stesso Programma per cui *“La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d’opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori”*), che



le opere di carattere edile accedessero a quelle agricole oggetto di finanziamento, laddove nel caso di specie le prestazioni risultanti dall'incrocio delle fatturazioni reciproche tra gli stessi imprenditori agricoli erano tutte "principali", cioè non accessorie ad altre prestazioni di carattere prettamente agricolo.

6. L'effettiva realizzazione delle opere, nella valutazione complessiva delle condotte, non può avere alcun peso scriminante. L'antigiuridicità delle condotte deriva qui dalla sostanziale violazione delle condizionalità imposte dalla normativa europea. Val la pena rammentare che, come già esposto nell'atto di citazione, il reg. UE n. 640/2014 e il bando 2016 recanti la disciplina del contributo in questione, comprendevano, tra i criteri di ammissibilità, l'effettività dei pagamenti, che non devono fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del bando), con la conseguenza che la mancata ottemperanza a tale prescrizione determina la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del bando. Alla stregua delle risultanze probatorie compendiate nella citata c.n.r. n.15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di Finanza di Nuoro, lo scambio reciproco delle fatture tra le aziende agricole beneficiarie del medesimo contributo ha consentito il rientro dei capitali in favore di ciascun beneficiario e quindi la creazione di flussi finanziari "nulli", in quanto reciprocamente compensativi. Naturalmente non rileva la circostanza che l'odierno appellante non abbia ricevuto il pagamento delle fatture emesse direttamente dalle società o dalle ditte individuali destinatarie degli esborsi dalla stessa sostenuti, in quanto l'ampia documentazione posta a base dell'ipotesi



accusatoria dimostra che tutte le imprese erano implicate nel circuito ideato e realizzato proprio allo scopo di eludere i rigidi paletti imposti dalla normativa comunitaria. D'altra parte, lo stesso circuito è stato attenzionato in altre pronunce della stessa Sezione regionale confermate in appello, come dedotto dalla Procura generale.

Con riguardo, infatti, alle risorse a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale, FEASR (Reg. CE n.1698/2005), di cofinanziamento del "Programma di Sviluppo Rurale", Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 121, Ammodernamento delle Aziende Agricole, altre e diverse aziende agricole sono state messe in contatto da un unico agronomo (nello specifico il dott. W. C.), e tutte condannate con sentenze emesse in grado di appello (Sez. II, 7 luglio 2025, n. 156, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 12 aprile 2024, n. 66; Sez. I, 20 settembre 2024, n. 215 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 2 settembre 2022, n. 180; Sez. I, 24 giugno 2024, n. 152, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 15 luglio 2022, n. 172; Sez. I, 7 maggio 2024, n. 116 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 8 giugno 2022, n. 139; Sez. I, 7 maggio 2024, n. 115 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 24 maggio 2022, n. 132; Sez. I, 18 ottobre 2024, n. 235, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 21 settembre 2022, n. 185; Sez. I, 24 giugno 2024, n. 153, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 2 settembre 2022, n. 181; Sez. I, 24 gennaio 2024, n. 11 di conferma della condanna pronunciata da Sez.



Sardegna, 1 settembre 2022, n. 2.

7. Passando poi all'ulteriore profilo di gravame costituito dall'erronea valutazione del concorso causale di entrambi gli appellanti, l'inammissibilità del gravame proposto dal Mameli impedisce ogni valutazione di merito. D'altra parte, anche le osservazioni contenute a tal proposito non inficiano il quadro accusatorio ricostruito dai primi giudici. La documentazione reperita nel corso delle indagini appare determinante al fine di provare il concorso tra tutti i soggetti coinvolti. Come messo in evidenza dai primi giudici, il sequestro di dispositivi informatici eseguito in data 16 dicembre 2021 presso l'abitazione e lo studio professionale del Mameli durante le indagini penali (vedi annotazione n.53651 del 30 marzo 2022) ha consentito di ricostruire la stretta connessione tra le posizioni dei suoi assistiti e il ruolo attivo svolto dal professionista nella consumazione dell'illecito.

8. Proprio in ragione della cornice probatoria testé delineata, non hanno pregio neppure le asserite criticità in punto di elemento soggettivo. Nessuno dei tasselli del complesso puzzle che ha determinato l'illecito conseguimento dei finanziamenti avrebbe potuto realizzarsi in assenza di un dolo specifico, ossia di una volontà decettiva. Dallo scambio di messaggi attenzionato nella sentenza impugnata e sopra riportato, appare smentita seccamente l'affermazione difensiva secondo cui il piano, *“per la sua stessa configurabilità presupponeva la preventiva adesione da parte delle aziende agricole per le quali l'odierno appellante avrebbe dovuto predisporre e presentare le domande di finanziamento”*, perché le



emergenze probatorie comprovano proprio l'accordo o comunque la comune volontà di costruire un'apparente legittimità delle attività svolte a fronte di una sostanziale assenza di presupposti e, dunque, la volontà di conseguire un beneficio, pur non avendone diritto.

9. Passando, infine, alla quantificazione del danno, il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario: a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti; b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore. In data 19 marzo 2018 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" - Bando 2016, concedeva un contributo pari a euro 57.177,24 (60% della spesa totale ammessa), alla ditta individuale Marras per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata dall'interessato tramite l'agronomo Mameli), in data 27 novembre 2018 l'Organismo pagatore AGEA accreditava sul c/c del richiedente l'anticipo del contributo concesso, pari a euro 28.500,00. L'accredito sul c/c del saldo pari a euro 28.588,62 avveniva, sempre a seguito di apposita domanda dell'interessato (inoltrata tramite il predetto agronomo), in data 24 febbraio 2021. Il danno è pari all'intero importo del finanziamento ricevuto, non trovando spazio neppure il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934, in considerazione della natura dolosa dell'illecito.



SENT. 78/2026

Fermo restando il vincolo di solidarietà esterna, si ritiene di limitare nel riparto interno la responsabilità a carico dell'appellante MAMELI al 40% dell'importo per cui v'è condanna, in considerazione dell'intestazione del beneficio economico in esame in capo alla MARRAS.

10. Conclusivamente, alla luce delle suesposte motivazioni, gli appelli devono essere riuniti e vanno rigettati; per l'effetto deve essere confermata la condanna in solido e a titolo di dolo di MARRAS Giovanni Antonio Maria e di MAMELI Francesco Saverio, al risarcimento del danno pari a euro 57.088,62 in favore di A.G.E.A.. Sulla somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento del saldo (24 febbraio 2021) e fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e da tale data e sino al soddisfacimento del credito sono dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del tasso legale. A norma dell'art. 80 c.g.c., va dichiarata, nei limiti di legge e fino a concorrenza del danno patrimoniale, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni del convenuto MARRAS Giovanni Antonio Maria disposto con ordinanza n. 80 del 24 luglio 2023 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li rigetta,



SENT. 78/2026

confermando la condanna in solido e a titolo di dolo di MARRAS Giovanni Antonio Maria e di MAMELI Francesco Saverio, al risarcimento del danno in favore di A.G.E.A. pari a euro 57.088,62, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal 24 febbraio 2021 e fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, e interessi nella misura del tasso legale da tale data e sino al soddisfacimento del credito. Nel riparto interno, a carico dell'appellante MAMELI Francesco Saverio, la quota è fissata nel 40% dell'importo per cui v'è condanna. Il sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 80 del 24 luglio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 686 c.p.c. e art. 80 c.g.c. si converte in pignoramento sui beni del convenuto MARRAS Giovanni Antonio Maria fino a concorrenza del danno patrimoniale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 APRILE 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco